



**COMMISSION
EUROPEA**

Bruxelles, 14/05/2019
C(2019) 3452 final

ALLEGATO

ALLEGATO

alla

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**che stabilisce le linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle
spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti
pubblici**

Sommario

1. INTRODUZIONE	2
1.1. Obiettivo delle linee guida	2
1.2. Scopo	3
1.2.1. I contratti sottoposti alle direttive.....	3
1.2.2. I contratti non sottoposti alle direttive	3
1.2.3. Esistenza di un certo interesse transfrontaliero.....	4
1.3. Le spese a cui si applicano le rettifiche finanziarie	4
1.4. I criteri da considerare quando si applica un tasso di correzione proporzionale.....	5
1.5. Frode	6
2. TIPI DI IRREGOLARITÀ E CORRISPONDENTI TASSI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE	7
2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri	7
2.2. Selezione dei candidati e la valutazione delle offerte.....	13
2.3. Attuazione del contratto.....	16

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivo delle linee guida

L'obiettivo generale di queste linee guida è duplice:

- aumentare la certezza del diritto per gli Stati membri. A tal fine, è importante chiarire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o del diritto nazionale in sua applicazione, possono condurre a rettifiche finanziarie da parte della Commissione.
- per garantire la proporzionalità. A tal fine, è importante che la Commissione consideri la natura e la gravità dell'irregolarità¹ e le implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione nel momento di applicare una rettifica finanziaria.

La Commissione apporta rettifiche finanziarie al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che sono in contrasto con il diritto applicabile (si veda l'articolo 144 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'articolo 101, (8), del Regolamento finanziario). L'irregolarità può essere quantificabile con precisione oppure no. L'impatto finanziario di un'irregolarità può essere individuata puntualmente, sulla base di un esame dei singoli casi, ed è possibile calcolare l'importo esatto della spesa erroneamente dichiarata alla Commissione per il rimborso; in questi casi, la rettifica finanziaria deve essere calcolata con precisione. Tuttavia, si possono verificare irregolarità negli appalti pubblici per le quali non sia possibile quantificare con precisione il suo impatto finanziario a causa della natura della irregolarità stessa. In tali casi, è prevista l'applicazione di un tasso di rettifica forfettaria alla spesa affetta da irregolarità tenendo conto della natura e della gravità della stessa, in coerenza con i criteri elencati al punto 1.4.

Le irregolarità nel settore degli appalti pubblici sono analizzate con l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto del diritto dell'Unione (in particolare dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e di certezza del diritto). Inoltre, le rettifiche finanziarie possono essere applicate solo se l'irregolarità identificata ha o potrebbe avere un impatto finanziario sul bilancio dell'Unione. Pertanto, le tipologie di irregolarità indicate in queste linee guida e per i quali si applicano le rettifiche forfettarie di cui alla sezione 2, sono solo quelle aventi rilevanza finanziario². Per i casi in cui una violazione delle norme sugli appalti pubblici sia soltanto di natura formale senza alcun impatto finanziario reale o potenziale, non trova applicazione alcuna correzione finanziaria³.

Lo scopo delle linee guida è anche quello di promuovere l'uniformità del trattamento degli errori in materia di appalti pubblici tra i servizi della Commissione interessati, la Corte dei conti europea⁴ e gli Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili, in primo luogo, nel perseguire le irregolarità e nel comminare le necessarie rettifiche finanziarie. In questo contesto, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di applicare i criteri e i tassi di correzione finanziaria di cui alle presenti linee guida nei casi in cui si trovino a correggere irregolarità rilevate dai propri servizi.

¹ Ai fini delle linee guida, "irregolarità" si intende una violazione della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione.

² Le tipologie di irregolarità descritte nella sezione 2 sono quelle più frequentemente rilevate. Questo elenco non è esaustivo. Altre irregolarità possono essere affrontate, ove possibile, per analogia ai tipi di irregolarità individuate nei presenti orientamenti.

³ Esempio: quando l'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato oltre i tempi richiesti, o non in tutte le sue parti.

⁴ Cfr. Raccomandazione del Parlamento europeo del 2010: "Le mozioni al Parlamento (...) per la Commissione e la Corte dei conti ai fini dell'armonizzazione del trattamento degli errori in materia di appalti pubblici nelle due aree politiche, Agricoltura e risorse naturali e di coesione, Energia Trasporti (...)".

Le operazioni da finanziarie devono essere selezionate in conformità con le norme UE e nazionali applicabili, comprese quelle relative agli appalti pubblici. In questo contesto, si possono verificare due scenari

- a) Quando la procedura di gara utilizzata per un affidamento pubblico è in violazione delle norme sugli appalti pubblici (che porterebbe ad una correzione finanziaria quando la spesa generata da quel contratto è dichiarata alla Commissione) e il contratto di fornitura non è stato ancora firmato, le autorità competenti, tenendo conto di eventuali costi aggiuntivi e vincoli temporali, possono raccomandare al beneficiario di avviare una nuova procedura di gara nel pieno rispetto delle norme citate. Nel caso in cui nessuna nuova gara venga pubblicata, l'irregolarità deve essere corretta mediante l'applicazione di queste linee guida⁵.
- b) Se viene rilevata un'irregolarità dopo che il contratto sia stato firmato e l'operazione di finanziamento è stata approvata (in qualsiasi fase del ciclo di implementazione del contratto), l'irregolarità deve essere corretta mediante l'applicazione di queste linee guida.

1.2. Scopo

Come specificato nell'articolo 1 della decisione, queste linee guida stabiliscono l'ammontare della correzione da applicare in caso di irregolarità che costituiscono violazioni delle norme sugli appalti pubblici applicabili ai contratti⁶ che generano spese finanziate dal bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente⁷.

1.2.1. I contratti sottoposti alle direttive

Queste linee guida riguardano irregolarità rilevate in materia di appalti pubblici dalle amministrazioni aggiudicatrici, come definito nelle direttive⁸. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE, queste linee guida sono applicabili anche ai contratti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici, anche se tali contratti non sono stati aggiudicati dalle amministrazioni stesse.

1.2.2. I contratti non sottoposti alle direttive

⁵ Vale a dire un tasso di rettifica forfettaria ex-ante dovrebbe essere applicato su qualsiasi spesa da dichiarare alla Commissione per quanto riguarda il contratto in questione.

⁶ Ai fini delle linee guida, il termine "contratto" è usato in senso lato, vale a dire che si riferisce a qualsiasi procedura di appalto pubblico.

⁷ Le presenti linee guida non si applicano alle irregolarità riguardanti le spese nell'ambito delle norme in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate.

⁸ Le direttive sono le seguenti:

- La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla dei contratti di concessione (GU L 94, 28.3.2014, p. 1), e successive modificazioni;
- La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) (GU L 94, 2014/03/28, p 65.), E successive modifiche;
- La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE); (GU L 94, 2014/03/28, p 243.), Modificato;
- La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi dalle amministrazioni aggiudicatrici o enti nei settori della difesa e della sicurezza (GU L 216, 20.8.2009, p. 76).

Nella misura in cui le direttive non si applicano⁹, ma l'acquisto rientra nell'ambito di applicazione del trattato e nelle fattispecie del diritto nazionale in tema di appalti pubblici, queste linee guida si applicano a condizione che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- I. Vi sia un certo interesse transfrontaliero, ai sensi del punto 1.2.3 e l'aggiudicazione di tali contratti non rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione sanciti dal trattato;
- II. Vi sia una chiara violazione del diritto nazionale in materia di appalti pubblici.

Inoltre, queste linee guida sono applicabili anche se le norme nazionali (incluse le condizioni contrattuali o di sovvenzione) richiedano esplicitamente ai beneficiari dei fondi UE di rispettare le norme in materia di appalti pubblici nazionali o regole simili¹⁰, anche se tali beneficiari non sono di per sé un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle direttive. In tal caso, l'irregolarità è una violazione alle norme nazionali (ad esempio, le condizioni di sovvenzione si riferiscono ai principi del trattato o alle norme nazionali in materia di appalti pubblici).

In tutti questi casi, il livello di rettifiche finanziarie prescritto dovrebbe essere determinato per analogia con le tipologie di irregolarità individuate nella sezione 2.

1.2.3. Esistenza di un certo interesse transfrontaliero

Al fine di valutare l'esistenza di un certo interesse transfrontaliero nei contratti non soggetti alle direttive, la Commissione effettua l'onere della prova, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea¹¹.

In questo contesto, è prima necessario determinare se vi siano elementi di fatto che, in combinazione, costituiscono un interesse transfrontaliero, tra cui: (i) l'oggetto del contratto, (ii) il valore stimato, (iii) i requisiti tecnici del contratto, (iv) la posizione geografica del luogo di esecuzione, (v) la prova di offerte presentate da altri Stati membri o interesse manifestato dagli operatori economici di uno Stato membro diverso.

1.3. Le spese a cui si applicano le rettifiche finanziarie

Quando la Commissione rileva le irregolarità relative al mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, essa determina l'importo della rettifica finanziaria applicabile in conformità con queste linee guida. L'importo della rettifica finanziaria viene calcolato sull'importo delle spese dichiarate alla Commissione in relazione al contratto (o parte di esso¹²) e affette da irregolarità, utilizzando l'apposito tasso di rettifica forfettaria conformemente alla sezione 2, considerando i criteri menzionati nella sezione 1.4.

⁹ Compresi i contratti di servizio per specifici servizi sociali e altri non elencati nell'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

¹⁰ Ad esempio norme di ammissibilità nazionale o di un programma che stabiliscono l'obbligo per i beneficiari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di seguire determinati processi di approvvigionamento semplificato al momento della conclusione dei contratti con i propri fornitori.

¹¹ Si veda la sentenza C-507/03 Commissione c. Irlanda, [2007], pag I-9777, punti 32 e 34. Si vedano anche i casi C-412/04 Commissione contro l'Italia [2008], pag I-619.; cause riunite C-147/06 e C-148/06, SECAP SpA e Santorso Soc. V. Comune di Torino [2008], pag I-3565.

¹² La rettifica finanziaria è limitata ad una parte del contratto, se tale parte è chiaramente identificabile, vale a dire se l'appalto è suddiviso in lotti o quando il contratto è regolato da un accordo quadro ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE.

Lo stesso tasso di rettifica deve essere applicato a qualsiasi spesa futura affetta da irregolarità riferita allo stesso contratto (di una parte di esso), prima che tali spese siano certificate alla Commissione.

Esempio pratico:

Con un importo della spesa totale dichiarata alla Commissione per un appalto di lavori (concluso dopo l'applicazione di criteri di selezione irregolari) di 10.000.000 EUR, un tasso di rettifica finanziaria applicabile del 25%, l'importo da detrarre dalla spesa dichiarata alla Commissione è di conseguenza pari a 2.500.000 EUR. Il finanziamento dell'Unione è dunque ridotto sulla base del tasso di cofinanziamento rilevanti per l'asse prioritario in cui è stata dichiarata la spesa. Se poi le autorità nazionali intendono dichiarare ulteriormente alla Commissione le spese relative allo stesso appalto nonostante siano affette dalla stessa irregolarità, la spesa da dichiarare dovrà essere rettificata del medesimo tasso di rettifica del 25% prima di presentare la dichiarazione alla Commissione¹³. Alla fine, l'intero valore dei pagamenti relativi al contratto risulta corretta sulla base dello stesso tasso di rettifica.

1.4. I criteri da considerare quando si applica un tasso di correzione proporzionale

Come indicato al punto 1.1, nei casi in cui a causa della natura dell'irregolarità, non sia possibile quantificare con precisione l'impatto finanziario, ma l'irregolarità in quanto tale è in grado di avere un impatto sul bilancio dell'Unione, la Commissione può calcolare l'importo della correzione da applicare tenendo conto di tre criteri, vale a dire la natura e la gravità¹⁴ delle irregolarità e la conseguente perdita finanziaria per i fondi. Ciò implica che le correzioni finanziarie effettuate sulla base di una scala di tassi fissi elencati nella sezione 2 delle linee guida (5%, 10%, 25% e 100%) rispettino il principio di proporzionalità. Questo non pregiudica il fatto che il calcolo dell'importo definitivo della correzione da applicare dovrebbe tener conto di tutte le caratteristiche dell'irregolarità identificata in relazione agli elementi presi in considerazione per la creazione del tasso forfettario¹⁵.

Se sono rilevate più irregolarità nella stessa procedura di appalto, i tassi di correzione non si cumulano. L'irregolarità più grave è presa come riferimento per decidere il tasso di rettifica applicabile al contratto in questione, ai sensi della Sezione 2.

In alcuni casi, particolari irregolarità connesse agli appalti pubblici possono essere di natura sistemica, derivanti cioè da una carenza nel sistema di gestione e controllo. In questi casi, dopo che la rettifica delle irregolarità sia stata applicata, lo Stato membro deve adottare le adeguate misure correttive relative alle procedure di appalto messe in essere e affette dallo stesso tipo di irregolarità. Qualora ciò non sia fatto (cioè dove non tutte le spese viziate da carenza sono corrette), la Commissione applicherà le corrispondenti misure correttive, tra cui correzioni finanziarie nette, in conformità con le norme settoriali applicabili a ciascun Fondo. Le rettifiche finanziarie forfettarie si applicano alle procedure di appalto interessate da irregolarità che non sono già state oggetto di correzioni individuali.

¹³ Le autorità nazionali devono tenere una pista di controllo delle correzioni finanziarie applicate al contratto, tra cui le registrazioni riportate nel sistema contabile.

¹⁴ La gravità di un'irregolarità è valutata tenendo conto in particolare dei seguenti fattori: livello di concorrenza, la trasparenza e la parità di trattamento.

¹⁵ Si veda in particolare l'articolo 144 (2) del Regolamento (UE) n 1303/2013 e CGE giurisprudenza costante C-406/14 (punti 47 - 49) e C-408/16 (punto 65 e 66).

1.5. Frode

Una rettifica finanziaria del 100% è applicata alle spese viziate da irregolarità derivanti dalla violazione delle norme sugli appalti pubblici, con un impatto sul bilancio dell'UE e nelle fattispecie di frode in grado di ledere gli interessi finanziari dell'Unione o di qualsiasi altro reato definito dagli articoli 3 - 5 della Direttiva (UE) 2017/1371¹⁶, come accertato da un organo giudiziario competente o identificato da una competente autorità UE o nazionale sulla base di elementi probatori a sostegno della presenza di irregolarità fraudolente.

La frode può essere identificata anche da autorità dell'UE o nazionali specializzate in anticorruzione e antifrode o organi amministrativi e penali di indagine.

I revisori della Commissione e le autorità di audit nazionali¹⁷ (a meno che non abbiano specifiche responsabilità ai sensi del diritto nazionale) non hanno competenze specifiche per le indagini sui casi di frode. Pertanto, i loro rapporti, anche se identificano un rischio o indicano un rischio di comportamenti fraudolenti, non determinano l'esistenza di una frode. Questo però non pregiudica il loro obbligo, come confermato dall'articolo 15 (3) della Direttiva (UE) 2017/1371, di "comunicare all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni, che potrebbe essere qualificato come un reato" e in aggiunta all'obbligo in capo "Agli Stati membri ... (di) assicurare che gli organi nazionali di controllo facciano lo stesso".

¹⁶ Come stabilito dall'articolo 3 (2) (b) della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode agli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

¹⁷ O organismi di certificazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2. TIPI DI IRREGOLARITÀ E CORRISPONDENTI TASSI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipologia di irregolarità	Norma applicabile	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di correzione
1	Mancanza di pubblicazione del bando di gara O aggiudicazione diretta ingiustificata (procedura negoziata illegale senza pubblicazione di un bando di gara)	Articolo 31 della direttiva 2014/23/UE Articoli 26, 32 e 49 della direttiva 2014/24/UE Articoli 44, da 67 a 69 della direttiva 2014/25/UE	Il bando di gara non è stato pubblicato in conformità con le norme pertinenti (ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ('OJ') dove lo richiedono le direttive. Questo vale anche per aggiudicazioni o procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, se i criteri per il loro utilizzo non sono soddisfatte.	100%
			Come sopra, tranne per il fatto che la pubblicità è stata fatta su altri mezzi seppur adeguati ¹⁸ .	25%
2	Scissione artificiale di lavori/servizi/contratti/forniture	Articolo 8 (4) della direttiva 2014/23/UE Articolo 5 (3), della direttiva 2014/24/UE Articolo 16 (3) della direttiva 2014/25/UE C-574/10, Commissione/Allemagne T-358/08 Spagna/Commissione T-384/10, Spagna/Commissione	Un progetto di lavori o proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o servizi è artificialmente suddiviso in diversi contratti. Di conseguenza, ogni contratto per la parte dei lavori/forniture/servizi è al di sotto della soglia delle direttive, impedendo così la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per l'intera serie di lavori, servizi o forniture in gioco ¹⁹ .	100% (bando o procedura non pubblicata nella GU sebbene lo richieda la Direttiva)
			Come sopra, tranne per il fatto che la pubblicità è stata fatta su altri mezzi adeguati	25%
3	Non giustificazione per la mancata suddivisione del contratto in lotti	Articolo 46 (1) della direttiva 2014/24/UE	L'amministrazione aggiudicatrice non fornisce un'indicazione delle principali ragioni della sua decisione di non suddividere in lotti un contratto	5%
4	Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle offerte o limiti di tempo per la ricezione	Articoli da 27 a 30, 47 (1) e (3) e 53 (1) della direttiva 2014/24/UE	La riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il	100%

¹⁸ Per adeguati mezzi di pubblicità si intende che il bando di gara è stato pubblicato in modo tale da garantire che un'impresa situata in un altro Stato membro ha accesso adeguato alle informazioni riguardanti gli appalti pubblici prima di essere assegnato, in modo che sarebbe stato in grado di presentare un'offerta o di esprimere il proprio interesse a partecipare ad ottenere detto appalto. In pratica, questo è il caso in cui (i) il bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (in seguito alla legislazione nazionale o le norme al riguardo) e / o (ii) le norme di base per la pubblicità degli appalti sono stati rispettati (vedere più dettagli su questi standard nella sezione 2.1 della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02).

¹⁹ Lo stesso approccio è applicabile, mutatis mutandis, ai contratti soggetti solo alle norme nazionali in materia di appalti pubblici e in cui la scissione artificiale di lavori / forniture / servizi impedito la pubblicazione in conformità con queste regole.

	delle domande di partecipazione ²⁰ . O Mancata estensione dei termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui vengono apportate modifiche significative ai documenti di gara	Articoli da 45 a 48, 66 (3) e 73 (1), della direttiva 2014/25/UE	termine è uguale/inferiore a 5 giorni. La riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%) ²¹	25%
			La riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). O I limiti di tempo non sono stati estesi in caso di significative modifiche apportate ai documenti di gara ²²	10%
			La riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.	5%
5	Tempo insufficiente per i potenziali offerenti/candidati per ottenere la documentazione di gara o Restrizioni per ottenere la documentazione di gara	Articoli 29 e 34 della direttiva 2014/23/UE Articoli 22 e 53 della direttiva 2014/24/UE Articoli 40 e 73 della direttiva 2014/25/UE	Tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	10%
			Tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.	5%
			Tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. O Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto	25%

²⁰ Questi termini si applicano per aprire procedure, le procedure ristrette e procedura competitiva con negoziato. Richiama inoltre l'attenzione per l'articolo 47 (1), della direttiva 2014/24/UE: " Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi di cui agli articoli da 27 a 31".

²¹ Ad esempio, considerando il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni (ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE), potrebbero verificarsi due scenari: (1) il termine applicato dal committente era di 10 giorni, il che significa una riduzione del tempo limite di 71,4% [= (35-10) / 35], garantendo così una rettifica finanziaria 25%; (2) il termine applicato dal committente era di 10 giorni, ma termine minimo potrebbe essere di 15 giorni (dal preavviso informazione è stata pubblicata), il che significa una riduzione del tempo limite di 33% [= (15-10) / 15], garantendo in tal modo una rettifica finanziaria del 10%.

²² Cfr. Articolo 47 (3) (b) della direttiva 2014/24/UE.

			a tutti ²³ per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara, come istituito dall'articolo 53 (1), della direttiva 2014/24/UE, questo è una grave irregolarità ²⁴ .	
6	Non pubblicazione del prolungamento dei termini per il ricevimento delle offerte ²⁵ O Mancata estensione termini per la ricezione delle offerte	Articoli 3 e 39 della direttiva 2014/23/UE Articoli 18 e 47 della direttiva 2014/24/UE Articoli 36 e 66 della direttiva 2014/25/UE	I termini iniziali per la ricezione delle offerte (o la ricezione delle domande di partecipazione) sono stati corretti secondo le disposizioni applicabili, ma non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti (vale a dire la pubblicazione nella GUUE), ma la pubblicità (dei limiti estesi) è stata fatta su altri mezzi (Vedi condizioni al precedente punto 1).	5%
			Idem come sopra e nessuna pubblicità (dei termini estesi) è stata fatta su altri mezzi (Vedi condizioni al precedente punto 1). o Mancata estensione dei termini per la ricezione delle offerte in cui, per qualsiasi motivo, informazioni aggiuntive, anche se richieste da parte dell'operatore economico in tempo utile, non sono trasmessi al più tardi entro sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte ²⁶ .	10%
7	Casi che non giustificano il ricorso a una procedura competitiva negoziata o al dialogo competitivo	Articolo 26(4) della direttiva 2014/24/UE	L'Autorità contraente aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva negoziata o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva.	25%
			Casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice assicuri la piena trasparenza mediante la giustificazione del ricorso a tali procedure nei documenti	10%

²³ Dove l'accesso elettronico è stato offerto ma il periodo di accesso è stato accorciato, allora i tassi di 25%, 10% o 5% sopra si applicano di conseguenza.

²⁴ Ad eccezione dei casi in cui le condizioni stabilite nel citato 2 ND e 3 rd paragrafi siano rispettate. In questi casi, viene applicata alcuna correzione.

²⁵ O prolungare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione; questi termini sono applicabili alle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando.

²⁶ Cf. Articolo 47 (3) (a) della direttiva 2014/24/UE. Nel caso di una procedura accelerata di cui all'articolo 27 (3) e l'articolo 28 (6) di detta direttiva, tale termine è di quattro giorni.

			di gara, non sia limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e la parità di trattamento di tutti gli offerenti sia assicurato nel corso delle procedure di gara.	
8	Inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per l'approvvigionamento elettronico aggregato ²⁷	Articoli da 33 a 39 della direttiva 2014/24/UE Articoli da 51 a 57 della direttiva 2014/25/UE	Le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato ²⁸ non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti ²⁹	10%
			Se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato, questo è considerata una grave irregolarità ³⁰ .	25%
9	Mancata pubblicazione del Bando di gara della e dei criteri di selezione e/o aggiudicazione (e la loro ponderazione), o le condizioni di esecuzione dei contratti o di specifiche tecniche.	Articoli 31, 33, 34, 36, 37, 38, e 41, e l'allegato V (punti 7.c e 9), della direttiva 2014/23/UE Articoli 42, 51, 53, 56 a 63, 67, e 70, allegato V, parte C (punti 11.c e 18), e l'allegato VII della direttiva 2014/24/UE Articolo 60, 71, 73, 76 anni a 79, 82, e 87, allegato VIII e allegato XI, A (punti. 16 e 19), B (punti 15 e 16) e C (punti 14 e 15) della direttiva 2014/25/UE Principio di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE Giurisprudenza: CGE-07/2016 Dimarso, CGE-11/2010 COM vs Irlanda, ECJ01 / 2008 Lianakis	Mancata pubblicazione nel bando di gara ³¹ dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).	25%
			Mancata pubblicazione nel bando di gara ³² delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche. Né il bando di gara pubblicato né le specifiche di gara descrivono in modo sufficientemente dettagliato i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, con l'effetto di limitare indebitamente la concorrenza (cioè la mancanza di dettaglio avrebbe potuto avere un effetto deterrente per potenziali offerenti ³³ . I chiarimenti o ulteriori informazioni (in relazione ai criteri di selezione e/o di aggiudicazione) forniti dal	10%

²⁷ Fatta eccezione per i casi in cui l'irregolarità è già coperto da altri tipi di irregolarità di cui queste linee guida.

²⁸ Le procedure di appalto in questione sono: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, attività di acquisto centralizzate e centrali di committenza.

²⁹ Per esempio: la durata di un accordo quadro supera i quattro anni, senza giustificazione regolarmente.

³⁰ Se la non conformità significa che il bando di gara non è stato pubblicato, allora il tasso di rettifica deve essere determinato in base al punto 1 sopra.

³¹ Oppure, documentazione di gara, se questo viene pubblicato unitamente al bando di gara.

³² Oppure, documentazione di gara, se questo viene pubblicato unitamente al bando di gara.

³³ A meno che i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione sono stati chiariti dall'amministrazione aggiudicatrice in modo sufficientemente dettagliato, su richiesta degli offerenti, prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

			committente non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o pubblicati.	
10	<p>Uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione • condizioni di esecuzione dell'appalto o • specifiche tecniche che sono discriminatorie sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali 	<p>Articoli 36, 37, 38 e 41 in relazione all'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articoli 42, 56 a 63, 67 e 70 in relazione all'articolo 18 (1), l'allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articoli 60, 76 a 79, 82 e 87 in relazione all'articolo 36 (1), allegato VIII della direttiva 2014/25/UE</p>	<p>Casi in cui gli operatori economici avrebbero potuto essere dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione, condizioni di esecuzione dell'appalto o specifiche tecniche, sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. Questo è per esempio il caso in cui vi è un requisito per avere, al momento della presentazione dell'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno stabilimento o una sede nel paese o nella regione; o • il possesso da parte degli offerenti di esperienze e/o qualifiche maturate nel paese o nella regione³⁴; • il possesso da parte degli offerenti di attrezzature nel paese o nella regione. 	25%
			<p>Come sopra tranne per il fatto che un livello minimo di concorrenza è ancora assicurata, cioè ci sia un numero di offerte da parte di operatori economici che sono state accettate e soddisfacevano i criteri di selezione.</p>	10%
11	<p>Uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • criteri di selezione, aggiudicazione e esclusione • condizioni di esecuzione dell'appalto o • specifiche tecniche che non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici 	<p>Articoli 36, 37, 38 e 41 in relazione all'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articoli 42, 56 a 63, 67 e 70 in relazione all'articolo 18 (1), l'allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articoli 60, 76 a 79, 82 e 87 in relazione all'articolo 36 (1), allegato VIII della direttiva 2014/25/UE</p>	<p>Questa fattispecie si riferisce a criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base delle preferenze nazionali/regionali/locali, ancora limitano l'accesso degli operatori economici allo specifico appalto pubblico, come esemplificato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono correlati, ma non 	10%

³⁴ La definizione dei criteri di selezione non deve essere discriminatorio o restrittivo ed essere collegato all'oggetto del contratto e proporzionato. In ogni caso, in cui un sufficientemente precisa descrizione dello specifico criterio di selezione richiesta non è possibile, il riferimento usato per i criteri di selezione deve essere accompagnata dalla menzione "o equivalente", al fine di garantire l'apertura della concorrenza. Quando queste condizioni sono in atto, nessuna correzione finanziaria è giustificata.

			<p>proporzionati alla materia oggetto del contratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • casi in cui, durante la valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione; • casi in cui sono richiesti specifici marchi/brand/standard³⁵, a meno che tali requisiti si riferiscono a una parte accessoria del contratto e il potenziale impatto sul bilancio dell'UE è solo formale (cfr sezione 1.4). 	
			<p>Casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione.</p>	5%
			<p>Casi in cui i livelli minimi di capacità per un determinato appalto sono manifestamente non relativi alla materia oggetto del contratto.</p> <p>O</p> <p>Casi in cui criteri di esclusione/selezione e/o di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto portano alla situazione in cui solo un operatore economico presenti un'offerta e ciò non sia giustificato dalla specificità tecnica del contratto in questione.</p>	25%
12	Insufficiente o approssimativa definizione del soggetto e della materia del contratto ³⁶	<p>Articolo 3 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18 (1), della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Cause C-340/02, Commissione/Francia</p> <p>UE: C: 2004: 623 e C-299/08, Commissione/Francia</p> <p>UE: C: 2009: 769</p>	<p>La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto</p>	10%

³⁵ Senza consentendo un equivalente di marchio / brand non usando la citazione obbligatoria "o equivalente".

³⁶ Eccetto dove: (i) le direttive consentono per la negoziazione o (ii) se l'oggetto del contratto è stata chiarita dopo la pubblicazione del bando di gara, e tale chiarimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

		C-423/07, Commissione/Spagna	deterrente di limitare la competizione ³⁷ .	
13	Limitazione ingiustificata del subappalto	Articoli 38 (2) e 42 della direttiva 2014/23/UE Articoli 63 (2) e 71 della direttiva 2014/24/UE Articolo 79 (3) e 88 della direttiva 2014/25/UE Causa C-406/14, UE: C: 2016: 652, Wrocław - Miasto na prawach powiatu, punto 34	La documentazione di gara (ad es. nelle specifiche tecniche) impone limitazioni sull'uso di subappaltatori per una quota del contratto fissato in percentuale e indipendentemente dalla verifica della capacità dei potenziali subappaltatori e senza alcuna menzione del carattere essenziale dei compiti che sarebbero interessati.	5%

2.2. Selezione dei candidati e la valutazione delle offerte

N.	Tipologia di irregolarità	Norma applicabile	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di correzione
14	Criteri di selezione (o specifiche tecniche) modificati dopo l'apertura delle offerte o applicati in modo non corretto.	Articoli 3 (1), e 37 della direttiva 2014/23/UE Articoli 18 (1) e 56 (1), della direttiva 2014/24/UE Articolo 36 (1) e 76 (1) della direttiva 2014/25/UE	I criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate ³⁸	25%
15	Valutazione delle offerte utilizzando criteri di assegnazione che sono diversi da quelli dichiarato nel bando di gara o Capitolato d'oneri O Valutazione utilizzando criteri di aggiudicazione supplementari che non sono stati pubblicati	Articolo 41 della direttiva 2014/23/UE Articoli 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE Articolo 82 e 83 della direttiva 2014/25/UE Casi C-532/06, Lianakis, UE: C: 2008: 40, paragrafi 43-44 e C6/15, TNS Dimarso, paragrafi 25-36	I criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri (1) non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati (2) criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati ³⁹ . I due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali), costituiscono grave irregolarità.	10% 25%
16	Pista di controllo insufficiente per l'aggiudicazione del contratto	Articolo 84 della direttiva 2014/24/UE Articolo 100 della direttiva 2014/25/UE	La documentazione rilevante (di cui alle direttive) non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.	25%

³⁷ Ad esempio, è stato stabilito se i reclami o notifiche durante la gara che il capitolato d'oneri sono insufficienti per i possibili offerenti di determinare l'oggetto del contratto. Tuttavia, il numero di domande fatte da potenziali offerenti non è un indicatore che un'irregolarità esiste, a condizione che le domande siano adeguatamente risposta dall'amministrazione aggiudicatrice, in linea con l'articolo 47 (3) e 53 (2), della direttiva 2014/24/UE.

³⁸ A meno che l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare chiaramente che l'offerta rifiutata sarebbe in ogni caso non ha vinto e che quindi l'irregolarità non ha avuto alcun finanziaria impatto.

³⁹ In base all'articolo 67 (5), della direttiva 2014/24 / UE e la relativa giurisprudenza.

			Il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili.	100%
17	Negoziazione durante la procedura di aggiudicazione, compresa la modifica dell'offerta vincente durante la valutazione	Articoli 37 (6), e 59 della direttiva 2014/23/UE Articoli 18 (1) e 56 (3) della direttiva 2014/24/UE Articoli 36 (1) e 76 (4) della direttiva 2014/25/UE Cause: C324 / 14, Partner Apelski Dariusz, UE: C: 2016: 214, punto 69 e C27 / 15, Pippo Pizzo UE: C: 2016: 404 Cause riunite C-21/03 et C-34/03, Fabricom, UE: C: 2005: 127	L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta ⁴⁰ durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato. o Nel contesto di una procedura aperta o ristretta, l'amministrazione aggiudicatrice negozia con ogni offerente durante la fase di valutazione, portando ad un contratto sostanzialmente diverso rispetto alle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara o di capitolato d'onori. o Nelle concessioni, l'amministrazione aggiudicatrice consente a un offerente/candidato di modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante i negoziati, quando la modifica consente il conseguimento del contratto a quell'offerente/candidato.	25%
18	Irregolare precedente coinvolgimento di candidati/offerenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice	Articoli 3 e 30 (2), della direttiva 2014/23/UE Articoli 18 (1), 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE Articoli 36 (1), e 59 della direttiva 2014/25/UE Cause riunite C 21/03 et C 34/03, Fabricom, UE: C: 2005: 127	Nei casi in cui la previa consulenza di un offerente resa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice porta a una distorsione della concorrenza o si traduce in una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza, nelle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE ⁴¹ .	25%

⁴⁰ Tranne le procedure negoziate e il dialogo competitivo e dove le direttive consentono l'offerente / candidato di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni e documenti.

⁴¹ Tale consiglio è irregolare, non importa se si verifica al momento della stesura della documentazione di gara o durante la procedura di candidatura del progetto precedente.

19	Procedura competitiva negoziata, con modifica sostanziale delle condizioni stabilite nel bando di gara o capitolato d'oneri	Articolo 29 (1) e (3) della direttiva 2014/24/UE Articolo 47 della direttiva 2014/25/UE	Nel contesto di una procedura competitiva negoziata, le condizioni iniziali del contratto sono sostanzialmente modificate ⁴² , richiedendo così la pubblicazione di un nuovo bando di gara.	25%
20	Rigetto ingiustificato di offerte anormalmente basse	Articolo 69 della direttiva 2014/24/UE Articolo 84 della direttiva 2014/25/UE Cause congiunte C-285/99 Lombardini e C286/99 Mantovani UE: C: 2001: 610, punti 78 a 86 e la causa T-402/06, Spagna/Commissione, UE: T: 2013: 445, punto 91	Le offerte che sembravano essere anormalmente basse rispetto ai lavori/forniture/servizi sono state respinte, ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingerle non ha richiesto chiarimenti agli offerenti (ad esempio richiedendo dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta, che considera rilevante), o in presenza tali richieste, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti.	25%
21	Conflitto di interesse con impatto sul risultato della procedura di appalto	Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE Causa C-538/13, eVigilo UE: C: 2015: 166, paragrafi 31-47	Ogni volta che è stato identificato un conflitto di interesse mascherato e inadeguato ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o dell'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o dell'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato ha avuto successo nell'aggiudicarsi il contratto ⁴³ .	
22	Turbativa d'asta ⁴⁴ (stabilita da un autorità/organo competente o tribunale)	Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE	Caso 1a: Gli offerenti manipolatori agiscono senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione.	10%
			Caso 1b: Se solo le aziende colluse hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, per cui la concorrenza rimanga seriamente ostacolata.	25%

⁴² Vedere ultima riga dell'articolo 29 (3) della direttiva 2014/24/UE.

⁴³ Il conflitto di interessi potrebbe già avvenire nella fase di preparazione del progetto, per quanto riguarda procedura di stesura della documentazione di gara.

⁴⁴ La turbativa d'asta si verifica quando gruppi di imprese di accordano per far aumentare i prezzi o ridurre la qualità dei prodotti, lavori o servizi offerti a gare pubbliche. Nessuna rettifica è garantita nei casi in cui gli offerenti manipolatori operano senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e nessuna delle società manipolatrici riescono ad aggiudicarsi il contratto in questione.

			<p>Caso 2: Una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice partecipa alla manipolazione delle offerte assistendo gli offerenti, e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione.</p> <p>In questo caso, si palesa una condotta di frode/conflitto di interesse da parte della persona all'interno del sistema di gestione e di controllo che assiste le società manipolatrici o dell'amministrazione aggiudicatrice.</p>	100%
--	--	--	--	------

2.3. Attuazione del contratto

N.	Tipologia di irregolarità	Norma applicabile	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di correzione
23	Modifiche di elementi del contratto previsti dal bando di gara o dal Capitolato d'oneri, non conformi alle direttive	<p>Articolo 43 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 72 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 89 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-496/99P, Succhi di Frutta UE: C: 2004: 236, punti 116 e 118</p> <p>Causa C-454/06, presstext UE: C: 2008: 351</p> <p>Causa C-340/02, Commissione contro Francia UE: C: 2004: 623</p> <p>Causa C-91/08, Parete AG, UE: C: 2010: 182</p>	<p>(1) Sono fatte modifiche al contratto (compresa la riduzione del perimetro del contratto) non conformi con l'articolo 72 (1) della direttiva; Tuttavia, le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come irregolari e oggetto di una rettifica finanziaria nei casi in cui siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 72 (2) e vale a dire:</p> <p>a) il valore delle modifiche è sotto entrambi i seguenti valori:</p> <p>i. le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE⁴⁵; e</p> <p>ii. il 10% del valore del contratto iniziale per i contratti di servizi e forniture e al di sotto del 15% del valore del contratto iniziale per gli appalti di lavori, e</p> <p>b) la modifica non altera la natura generale del</p>	Il 25% del contratto iniziale e gli importi relativi ai nuovi lavori /forniture/ servizi (se presenti) derivanti dalle modifiche

⁴⁵ Le soglie sono riviste ogni due anni, cfr articolo 6 della direttiva.

			<p>contratto o dell'accordo quadro⁴⁶.</p> <p>(2) Vi è una modifica sostanziale degli elementi contrattuali (come prezzo, natura dei lavori, termine di esecuzione, condizioni di pagamento, materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto implementato sostanzialmente diverso da quello iniziale siglato.</p> <p>Ad ogni modo, una modifica è considerata sostanziale quando una o più delle condizioni di cui all'articolo 72 (4) della direttiva 2014/24/UE sono soddisfatte.</p>	
		<p>Articolo 72 (1) (b), ultimo comma, e l'articolo 72 (c) (iii) della direttiva 2014/24/UE</p>	<p>Qualsiasi aumento di prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario.</p>	<p>Il 25% del contratto iniziale e il 100% del contratto integrato</p>

⁴⁶ Il concetto di "natura globale del contratto o accordo quadro" non è definito dalle direttive e non è ancora stato oggetto di giurisprudenza. Si veda anche il considerando 109 della direttiva 2014/24/UE. A questo proposito, ulteriori orientamenti sono stati forniti dalla nota SIGMA n. 38 sugli appalti pubblici - modifiche del contratto (disponibile all'indirizzo <http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): "La modifica è consentita nei casi in cui è espressamente prevista da clausole di revisione contenute nei documenti iniziali di approvvisionamento. Le clausole di revisione in grado di fornire un certo grado di flessibilità nei termini del contratto. Le modifiche al contratto non possono essere fatte semplicemente perché sono state menzionate nei documenti di gara. Le clausole di revisione nei documenti di gara devono essere chiare, precise e inequivocabili. Le clausole di revisione non devono essere redatte in termini generali, al fine di coprire tutti i possibili cambiamenti. Una clausola di revisione che è troppo generica rischia di violare il principio di trasparenza e comporta il rischio di disparità di trattamento. (...) le clausole revisione deve specificare la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, così come le condizioni di utilizzo. (...) Le clausole di revisione non devono alterare la natura globale del contratto. (...) Ad esempio, rischia di essere considerato come nuovo contratto quello in cui le modifiche alterano la natura del contratto in modo tale che la consegna di diversi prodotti o la prestazione di servizi di natura sia diversa in confronto a quelle di cui al contratto originario. In queste circostanze, non sarà permessa alcuna modifica, anche se la portata, la natura e le condizioni per i diversi prodotti o nuovi servizi sono stati previamente definiti in modo chiaro, preciso e inequivocabile".